



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 203870/2021

Allegati: 1

Risposta a Nota del

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDI

OGGETTO: A.S. 2469-B - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Relazione tecnica di passaggio.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame del Senato della Repubblica, si trasmette **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Mianotto

AS 2469-B

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

CAPO I FINALITÀ

Art. 1. *(Finalità)*

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento che consistono, in particolare, nell'adozione di specifiche disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici, il potenziamento dello sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. La disposizione, avente natura ordinamentale e descrittiva delle finalità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2. *(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)*

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina finalizzata alla costituzione e al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 illustra i principi e criteri direttivi sulla base dei quali il decreto legislativo deve essere adottato: a) definire l'ambito oggettivo della rilevazione; b) identificare i destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le PA; c) prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico; d) prevedere l'obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; e) standardizzare la nomenclatura e le altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione; f) affidare la gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze; g) prevedere adeguate forme di trasparenza dei dati; h) prevedere il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per complessivi 1 mln di euro nel 2022 e 2 mln di euro per il 2023 e a regime, così quantificati:

- analisi preliminari, di disegno del modello di governance (finalizzato a definire informazioni necessarie, processi, ruoli e responsabilità connessi alla acquisizione dei dati), di progettazione del sistema per ciascun ambito concessorio: onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2022;
- realizzazione del sistema informativo e la sua messa in esercizio, compreso il necessario supporto infrastrutturale: 2 milioni di euro nel 2023;



• gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo, anche in considerazione di possibili ed eventuali sviluppi, acquisizione e integrazione dei flussi informativi, coordinamento dell'attività dei soggetti istituzionali coinvolti: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Pertanto, il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo.

Al comma 4 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda: - per 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale **2022-2024**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; - per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2022-2024**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

Con sentenze n. 17/2021 e 18/2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposte con diversi interventi normativi succedutisi nel corso del tempo. Conseguentemente, le relative disposizioni non possono essere applicate dalle Amministrazioni competenti e gli effetti prodotti sulle concessioni già rilasciate devono ritenersi *tamquam non esset*, senza che rilevi l'eventuale presenza di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dall'Amministrazione.

In considerazione ed in coerenza con il contenuto delle sopra menzionate pronunce, il comma 1 prevede che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, se in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Il comma 2, al fine di assicurare l'applicazione di procedure uniformi per l'aggiudicazione di tutte le concessioni, prevede che le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura, quindi in linea con i principi unionali, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e, comunque fino al 31 dicembre 2023, se il termine previsto dal titolo abbia una scadenza anteriore.

Il comma 3 prevede che In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è



comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Il comma 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Si prevede, inoltre, che il Ministero trasmetta altresì alle Camere una relazione conclusiva entro il 31 dicembre 2024, relativa alla conclusione delle procedure sul territorio nazionale.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni recanti la proroga ex lege delle concessioni in essere.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ciò anche in considerazione che l'efficacia di cui al comma 3 avrebbe comunque effetto dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ferme restando eventuali sanzioni precedentemente irrogate.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa all'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In base ai dati del SID – il Portale del Mare, realizzato, gestito e sviluppato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano attualmente rilasciate 8.081 concessioni demaniali marittime, con scadenza successiva al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, il comma 1 prevede che al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

Il comma 2 indica i principi e i criteri direttivi cui improntare la nuova disciplina, tra i quali si segnalano:

- determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando un adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia;
- affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, proprio al fine della necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'Unione europea;
- al fine della salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dei lavoratori, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e



immateriale, della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

- definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, con individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

- previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile, valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita, previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente;

- definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione;

- definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste;

- definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente;

- revisione della disciplina del codice della navigazione in tema di concessioni demaniali marittime, in molti aspetti obsoleta e superata da successive disposizioni.

In merito ai principi e i criteri direttivi enunciati alla lettera f), si evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione in considerazione del fatto che la disciplina vigente rimanda ad elementi e parametri che dovranno essere ridefiniti nel rispetto del limite minimo di invarianza finanziaria.

Al contrario, si evidenzia che dalla disposizione possono derivare effetti positivi in termini di maggiori entrate. L'invarianza finanziaria di tale disposizione è, peraltro, assicurata dalla previsione contenuta nel comma 5.

In relazione alla lettera h), si rileva che le maggiori entrate derivanti dalla ridefinizione di canoni consentiranno di determinare la quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, senza che si determinino effetti onerosi rispetto alla legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulle entrate erariali.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi adottati debbano abrogare espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettare la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi vengano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato. Si prevede inoltre che gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 5 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria. Viene altresì specificato che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 5.
(Concessione delle aree demaniali)

L'articolo 5 introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni "finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)". In particolare, si sostituisce l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che disciplina la concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali. Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

L'articolo 6 non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione del gas è remunerato attraverso le tariffe poste a carico dei clienti finali e determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione consente agli enti locali di meglio valorizzare le reti di distribuzione gas di loro proprietà rispetto alla disciplina attuale, generando così risorse per il funzionamento degli enti locali. L'indizione delle gare, che avverrebbe a seguito dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di semplificazione, produrrebbe l'effetto di riattivare gli investimenti sulle stesse reti da parte dei distributori. Per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la citata Autorità di regolazione svolgerà tali attività con il personale e le risorse previste a legislazione vigente. In ogni caso, i costi di funzionamento dell'Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 4, si prevede l'adozione di un decreto volto a prevedere in particolare l'aggiornamento dei criteri di gara per la valutazione degli interventi di innovazione tecnologica, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico. Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, modificando in parte l'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, al fine di assicurare la tempestiva adozione delle gare ed evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente. Tali commi, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il capoverso 1-ter.1 sostituisce analogo capoverso dell'art. 5 del disegno di legge, innovando mediante riferimenti a disposizioni vigenti, senza pertanto determinare effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, viene precisato che nella procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica vengano determinate le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. Si precisa che analoga previsione è contenuta all'art. 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. n. 79 del 1999, con riferimento alla competenza delle regioni a disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al capoverso 1-quater, si prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in luogo



del 31 dicembre 2022 previsto all'art. 12 del disegno di legge in esame; si tratta di una modifica a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Al capoverso 1-sexies, si prevede inoltre una disciplina transitoria (precisando che le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione) per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in scadenza prima del 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, che opera non oltre tre anni (anziché due) dall'entrata in vigore della disposizione in esame; in tale contesto si prevede che le regioni stabiliscono l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non determina ricadute negative per la finanza pubblica, e che piuttosto può incrementare il gettito previsto dalle concessioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non quantificabile preventivamente.

Infine, si modifica la disciplina di cui all'articolo 13, comma 6 del DPR n. 670 del 1972, che allinea la tempistica sulla proroga di diritto delle concessioni scadute nel Trentino-Alto Adige alle novità ora introdotte nella disciplina statale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

L'articolo 8 conferisce la delega al Governo finalizzata al riordino della disciplina nella materia dei servizi pubblici locali.

In particolare, il comma 1 conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Nel precisare che l'adozione dei decreti deve avvenire ad invarianza di oneri, al comma 2 sono declinati i principi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati.

Il comma 3 definisce l'iter procedimentale di adozione dei decreti di cui al comma 2,

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che i decreti legislativi di cui ai commi precedenti siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il medesimo comma 4 statuisce espressamente che, qualora gli adottandi decreti dovessero determinare nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In considerazione della complessità della materia trattata dai criteri di delega di cui al comma 2 e della loro genericità, si osserva che, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla loro attuazione.

La eventuale quantificazione verrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.



Art. 9.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

L'articolo 9, al fine di promuovere, in coerenza con le previsioni di cui alla MISSIONE 1 COMPONENTE 2 – ASSE 2 - Riforma 2 del PNRR, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lett. d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede, al comma 1, che le regioni debbano attestare, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n.1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.** In considerazione del fatto che l'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che "fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020", il medesimo comma 1 stabilisce, in via transitoria, che l'attestazione debba recare anche l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Il comma 2 prevede che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione dei trasporti, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 1, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lett. d) del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, mediante appositi accordi, i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

Il comma 4 riconosce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa pubblicazione **delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero di mancato affidamento, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n.1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione all'Osservatorio nazionale.**

Il comma 5 precisa che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario **2023** sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche qualora l'assegnazione delle risorse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 della presente legge, nonché quella di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 2 del citato articolo 27 del decreto-legge



n. 50 del 2017, si applicano sulla quota assegnata alla regione a Statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione è finalizzata, da un lato, a promuovere l'affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, dall'altro, a consentire l'applicazione delle decurtazioni sulle quote riconosciute alle Regioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale già previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto – legge n. 50 del 2017, introducendo un obbligo di comunicazione a carico delle Regioni, da effettuarsi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, e presidiando l'osservanza di detto obbligo di comunicazione attraverso l'applicazione di una sanzione pari al 2 per cento delle risorse riconosciute della quota di ciascuna regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, a tale fine che: a) le Regioni, ai sensi comma del 5 del citato articolo 20 del decreto–legge n. 50 del 2017, già sono tenute ad avvalersi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. Di talché, l'obbligo comunicativo previsto dalla presente disposizione costituisce una mera esplicitazione di un'attività già contemplata dal predetto comma 5; b) le attività di controllo previste dal comma 3 costituiscono un'esplicitazione di quanto già contemplato a legislazione vigente ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto – legge n. 50 del 2017.

Il comma 6 reca una clausola di invarianza per la disposizione nel suo complesso, a tenore della quale dalla dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

L'articolo 10, introducendo misure finalizzate a semplificare le procedure per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

L'articolo 11 apporta modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare la lettera a) ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto - per consentire di superare la frammentazione sugli esiti del controllo, di avvicinare le decisioni al territorio e di ottenere valutazioni tempestive e maggiormente uniformi - si limita in particolare a chiarire che la competenza sugli atti di costituzione o acquisto delle partecipazioni societarie e di razionalizzazione annuale previsto dal testo unico sulle società pubbliche sia in capo alle Sezioni riunite in sede di controllo, con riferimento agli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alle competenti Sezioni regionali di controllo con riferimento agli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla Sezione di controllo sugli enti per gli atti degli organismi assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge



21 marzo 1958, n. 259. All'attuazione della disposizione si provvederà, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con la lettera b) si modifica l'articolo 20 del medesimo testo unico nel senso di prevedere che la sanzione della cancellazione della società pubblica per il mancato deposito del bilancio di esercizio sia applicata qualora lo stesso si protragga per due e non per tre anni consecutivi come prevede la norma vigente. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attuazione della previsione deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 12. *(Colonnine di ricarica)*

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di concorrenza sulle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, modificando in senso maggiormente concorrenziale le scelte con le quali vengono selezionati gli operatori. Da tale modifica, di natura ordinamentale, non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13. *(Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)*

L'articolo 13 prevede l'aggiornamento periodico dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano, prevista dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, da parte dei titolari di autorizzazione o di concessione; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. La disciplina delle modalità e tempi di aggiornamento della predetta anagrafe mediante decreto del Ministero della transizione ecologica rientra tra le competenze del predetto Ministero, che vi provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una revisione della disciplina sanzionatoria in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista all'articolo 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017, prevedendo in luogo di un importo variabile da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione e per ciascuna mancata dichiarazione una sanzione fissa di euro 15.000 per ciascuna mancata dichiarazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14. *(Servizi di gestione dei rifiuti)*

Con riferimento all'articolo 14, comma 1, si rappresenta quanto segue.

Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 relativo alla tariffa è stato novellato con la presente disposizione al fine di renderlo coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva n. 851/2018, che estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di "servirsi" da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente.

In aderenza ai rilievi dell'AGCM (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) - è stata modificata la durata del periodo per la scelta del gestore. I rilievi infatti riferivano che "la previsione appare tuttavia



discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene quindi necessaria l'eliminazione della durata minima quinquennale dell'accordo". Pertanto, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; peraltro, con le modifiche ora introdotte si pongono le condizioni per una maggiore concorrenzialità tra il servizio pubblico e quello effettuato dai gestori privati per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio e di efficientamento dei costi a carico degli utenti, coperti dalla tariffa.

Con riferimento al comma 2, si precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a partire dal 2018 (art. 1, commi 527-530 della legge n. 205 del 2017) con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla propria legge istitutiva. Queste funzioni incidono su diversi aspetti del servizio di gestione rifiuti, tra cui in particolare quelli in materia: - tariffaria: l'Autorità predispone e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario; - di qualità: l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi; - di tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. Tale disposizione prevede, pertanto, compiti che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa ai tavoli di lavoro finalizzati alla stipula degli accordi da parte del CONAI e dei sistemi autonomi con gli operatori del comparto di riferimento, escludendo la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS). Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

CAPO V CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 15.

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

L'articolo 15, comma 1, interviene sull'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private previste dagli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 502/1992.

L'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La regione territorialmente competente rilascia l'accreditamento per conto del SSN, subordinatamente alla rispondenza: di requisiti ulteriori di qualificazione, al fabbisogno di assistenza regionale, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

A seguito dell'accreditamento, le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni territorialmente competenti accordi contrattuali, nei quali sono indicati principalmente: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività



concordate. In sede di stipula la regione o l'unità sanitaria locale può espletare valutazioni comparative della qualità e dei costi, delle strutture sanitarie già accreditate

La modifica di cui al comma 1, lettera a) riguarda l'accreditamento provvisorio che viene concesso alle nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

In particolare la stessa fa riferimento all'istituto ordinario dell'accreditamento – non riconoscendo più necessario il passaggio attraverso l'accreditamento provvisorio – subordinando la concessione dello stesso alla verifica dei servizi da erogarsi e non alle prestazioni già effettuate, ferma restando la rilevanza dei volumi delle prestazioni sanitarie quale strumento fondamentale per la programmazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie oltre che per il controllo della spesa sanitaria.

La summenzionata verifica nell'ambito del sistema di accreditamento delle strutture tiene altresì conto degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio espletata dalle regioni secondo modalità da definirsi con apposito decreto del Ministro della salute.

Con la lettera b), inoltre si introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 8-quinquies relativo agli accordi contrattuali, prevedendo, al fine di consentire un accesso equo e non discriminatorio degli operatori privati nel circuito del SSN, selezioni periodiche regionali tramite procedure trasparenti adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento. Le selezioni in questione devono tener conto della programmazione sanitaria regionale e delle verifiche delle esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e dell'attività svolta da parte dei soggetti già titolari di accordi contrattuali. Per detti soggetti si deve tenere, altresì, conto dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio espletata dalle regioni secondo le modalità definite con il medesimo decreto del Ministro della salute di cui alla lettera a).

Con la lettera c) si aggiunge il comma 4-bis all'articolo 8-octies il quale prevede che il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con le prestazioni erogate, da parte delle strutture convenzionate nei termini e nelle modalità indicati dalla disciplina detta all'articolo 12, commi 1 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 costituisce un grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

La lettera d) introduce modifiche all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo ed inserisce nell'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, prestazioni ulteriori non a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale.

La novella interviene, altresì, sull'attività di vigilanza dei fondi integrativi, ampliando le finalità dell'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che, per espressa previsione normativa, è istituito senza oneri a carico dello Stato.

Da ultimo, dopo il comma 9, è inserito il comma 9-bis che assegna al Ministero della salute la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Tale previsione è neutra finanziariamente atteso che si realizza con le risorse umane, materiali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2 incrementa l'informazione disponibile sulle performance delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, al fine di orientare la domanda verso le strutture più efficienti favorendo la dinamica concorrenziale attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza e riducendo pertanto le asimmetrie informative.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria. La disposizione, difatti, ha natura ordinamentale e procedimentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico del Ministero della salute e delle regioni, con specifico riferimento a quelle di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché degli enti, delle aziende



e delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.
(Distribuzione dei farmaci)

L'articolo 16 elimina il requisito della dotazione minima dei medicinali che devono detenere i distributori all'ingrosso di farmaci e rimette alle Autorità territorialmente competenti, in sede di autorizzazione, la valutazione dell'assortimento di medicinali in coerenza con le esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione stessa, sulla base di indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA stessa, ai quali le Autorità territoriali devono attenersi nel processo di valutazione. Tale disposizione, avente natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.
(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

La norma vigente subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario stesso, alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento. In tal modo, la rimborsabilità da parte del SSN di un farmaco generico viene vincolata all'accertamento della scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (c.d. originatore), configurando una forma di *patent linkage*.

Il *patent linkage* è la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento.

La disposizione è finalizzata ad eliminare la suddetta pratica che può determinare un ritardo all'ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci "originatori".

I commi 2 e 3 prevedono la possibilità per i produttori di farmaci equivalenti di presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione in commercio, nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale anche prima della scadenza del brevetto, fermo restando che il rimborso a carico del Servizio Sanitario nazionale decorre dalla scadenza del brevetto del medicinale di riferimento.

La norma, di natura puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.
(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

La disposizione incide sull'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che, al comma 5, stabilisce che i farmaci per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'AIFA debbano essere "automaticamente collocati" - e quindi resi disponibili al cittadino - in una specifica classe di farmaci: Cnn, dove "C" significa che il farmaco non è rimborsabile mentre "nn" sta per "non negoziato". Una volta rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, la negoziazione del prezzo di rimborso (e quindi anche della classe di rimborsabilità) può avvenire in un momento successivo, ammesso che il produttore decida di chiederne la rimborsabilità al SSN. La disposizione interviene sulla anzidetta procedura che viene parzialmente modificata, allo scopo di disincentivare condotte opportunistiche



da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano nelle more della negoziazione un prezzo libero a carico dell'utenza. Inoltre, la proposta introduce una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica in base alla quale l'AIFA sollecita l'azienda titolare dell'AIC a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali viene applicato al farmaco il prezzo più basso all'interno dell'ATC di IV livello. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di modifiche di natura procedimentale che hanno l'effetto di disincentivare condotte dilatorie rispetto alla negoziazione del prezzo in una fase in cui gli oneri sono a carico dell'utenza privata.

Art. 19.

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

La norma in esame modifica la disciplina contenuta nella legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di emoderivati. In particolare, viene riformulata l'attuale cornice normativa del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti del sistema nazionale, consistenti nella gratuità del sangue, che non può essere fonte di profitto, nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e nell'autosufficienza nazionale, quale interesse sovraziendale e sovraregionale non frazionabile. In particolare, i commi da 1 a 8 rivestono carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 inserisce, nell'ambito della modifica alla disciplina in materia di emoderivati, adottata con legge 21 ottobre 2005, n. 2019, un richiamo esplicito alle condizioni ed ai requisiti in cui deve essere effettuata la donazione del sangue, in coerenza con quanto già sancito dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge, il quale, in particolare, prevede che "Le attività trasfusionali (...) si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti".

Per il perseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'autosufficienza, al fine di incentivare la produzione del plasma tramite aferesi, il comma 9 dispone uno stanziamento di fondi a regime. Per l'individuazione dell'ammontare dello stesso, si è considerato che, per l'attuazione del progetto di riforma, occorrono circa 42.000 unità di plasma raccolte tramite aferesi. La tariffa ipotizzabile è pari a 142 euro per unità (la tariffa ipotizzata è pari a 141,17 euro e corrisponde a quella dello schema di revisione dell'Accordo Stato-regioni 20 ottobre 2015, in corso di approvazione), per un totale di 27.500 kg di plasma da avviare alla lavorazione industriale per anno. Pertanto, l'importo della somma da finanziare è pari a circa 6.000.000 euro (42.000 unità x 142 euro = 5.964.000). Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, il comma 10 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale. Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 20.

(Selezione della dirigenza sanitaria)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, introducendo un meccanismo generale di selezione del personale sanitario finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando il direttore generale dell'azienda sanitaria alla nomina del



candidato che ha conseguito il miglior punteggio all'esito della valutazione comparativa. Inoltre, introduce criteri più stringenti per la nomina della Commissione di valutazione al fine di meglio garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo natura ordinamentale.

La lettera a) prevede una deroga alla disciplina relativa alla composizione delle commissioni delle procedure per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa nella provincia autonoma di Bolzano per consentire una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici presenti sul territorio provinciale tra i componenti.

Nello specifico, presso detta Provincia, è previsto che la commissione sia composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, anziché due responsabili in regione diversa, come previsto in via generale.

La deroga in esame è conforme a quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972 e dalla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e ss.mm., le quali prevedono che la composizione della commissione di selezione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico della provincia autonoma di Bolzano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

La norma in esame è volta a garantire la salvaguardia delle competenze delle regioni in materia e, contestualmente, a non aggravare le procedure selettive dei professionisti interessati garantendo certezza della rispondenza dei master universitari di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ai contenuti minimi definiti.

Nello specifico il comma 1 incide sull'attuale disciplina dell'articolo 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., concernente l'attestato di formazione manageriale utile quale requisito d'accesso alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, prevedendo che il diploma di master di II livello in parola acquisti il valore del suddetto requisito laddove il programma formativo sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che le medesime regioni e province autonome abbiano riconosciuto preventivamente, con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale.

Si prevede inoltre che le università nel diploma di master debbano indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale per evitare che gli interessati e le amministrazioni, cui il titolo viene prodotto, non siano in grado di risalire alla regione che ha riconosciuto il corso, anche per le necessarie verifiche, e che debbano trasmettere alle regioni o alle province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma.

Il comma 2 prevede che i medesimi master acquisiscano il valore di attestati rilasciati a seguito della formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - che costituisce il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi - laddove le regioni e province autonome abbiano riconosciuto preventivamente, con provvedimento espresso entro



sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale.

La norma prevede inoltre che le università nel diploma di master debbano indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui sopra e trasmettono alle regioni o alle province autonome ovvero all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma.

La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico delle regioni e delle province autonome e delle università si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 22.

(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

L'articolo 22 apporta talune modifiche all'articolo 3 del d.lgs. n. 33 del 2016, che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps. In particolare, il suddetto articolo pone obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, come le reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie, di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. In particolare, vengono stabilite le condizioni tecniche ed economiche per l'accesso alla infrastruttura fisica a cui i gestori devono attenersi prescrivendo specifici oneri motivazionali che questi ultimi devono rispettare nell'opporre il proprio rifiuto alle richieste di accesso pervenute. In particolare, con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, si prevede che l'accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In tal caso, nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità, allegando, **nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete**, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità, **con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;** il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio, allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, **con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche.** La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

L'articolo 23, al fine di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, sostituisce il vigente comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 33 del 2016, prevedendo che



ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotti ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24.

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

L'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine di contrastare il persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, sia fraudolente, sia comunque non conformi alle regole del Codice di autoregolamentazione dei servizi premium. Viene fatto obbligo, pertanto, ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente e, in ogni caso, è fatto loro divieto di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, **nonché servizi di messaggistica istantanea**, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25.

(Norme in materia di servizi postali)

L'articolo 25 apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, **tenendo comunque conto delle situazioni particolari descritte dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 261/1999.**

La norma mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni sull'applicazione degli obblighi di servizio postale universale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dalla normativa europea mediante il registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/97, disponendo



l'estensione dell'obbligo di iscrizione al citato registro anche ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi. L'intervento proposto, comunque necessario in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, nell'attuale contesto appare particolarmente utile se si considera il ruolo che alcuni servizi postali, in particolare quelli di consegna dei pacchi, possono avere nella ripresa all'indomani dell'emergenza dovuta al COVID. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

CAPO VII
CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI
TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 26.

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili)

L'articolo 26, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disporre una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare e reingegnerizzare le procedure amministrative, anche al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale, la declinazione dei principi ivi previsti e la loro successiva attuazione, comportando semplificazioni procedurali volte a ridurre tempo e quantità dei procedimenti amministrativi.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi da rispettare per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Viene altresì specificato che i predetti decreti legislativi devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 3 si disciplina il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi.

Il comma 4 prevede un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

Il comma 5 detta i principi e i criteri direttivi da rispettare per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede un'efficacia abrogativa dei decreti legislativi di cui al comma 4.

Con il comma 7 si disciplina il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi.

Al comma 8 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di quelle contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 9 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di quelle contenute nei decreti legislativi di cui al comma 4. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica.

Al comma 10 si stabilisce che la Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione dell'articolo in esame e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Il comma 11 dispone che il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, esercita la propria potestà regolamentare adeguandosi ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Il comma 12 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il comma 13 prevede l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di



ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

Art. 27.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

L'articolo 27, comma 1, delega il Governo ad introdurre una disciplina volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche e detta i principi e i criteri direttivi a cui conformarsi per esercitare la delega. Si tratta di misure destinate a semplificare le attività già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni, coordinandone le attività ed evitando sovrapposizioni. La misura, pertanto, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e non è suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica. La disposizione chiarisce che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega saranno adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2 si disciplina il procedimento di adozione dei citati decreti legislativi.

Al comma 4 si stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1 del presente articolo.

Al comma 5 si prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Le predette disposizioni, essendo di natura procedurale, non sono suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. Viene, altresì, specificato che le amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

(Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia)

Dall'articolo 28 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

L'articolo 29 interviene sull'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, ed in particolare sostituisce il comma 4 disponendo che le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all'interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 30.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

L'articolo 30, comma 1, conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, tramite l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di vigilanza. I suddetti decreti hanno, in particolare, l'obiettivo di: a) individuare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo, compreso quello delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità; b) provvedere alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e della conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza in ragione delle caratteristiche dei prodotti e alla semplificazione dei procedimenti. Viene, inoltre prevista l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ulteriore obiettivo della delega legislativa è quello di prevedere adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'Ufficio Unico di collegamento, di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, nonché di aggiornare, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto con previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti. Infine, è prevista la definizione, anche mediante il riordino e la revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate nell'allegato II del medesimo, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità con previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare ad appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da essi previsti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti ivi previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo



successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A

rt. 31.

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

L'articolo 31, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di estendere l'obbligo di adesione alla procedura di risarcimento diretto anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica, al fine di eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del presente articolo entrino in vigore il 1° gennaio 2023 e si applichino per i sinistri con accadimento da tale data.

CAPO VIII

RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

Art. 32.

(Concentrazioni)

Dall'articolo 32 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.

Art. 33.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

L'articolo 33 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Procedura di transazione)

Dall'articolo 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.



Art. 35.
(Poteri istruttori)

Il comma 1 del presente articolo fornisce ulteriori precisazioni in ordine al regime delle richieste di informazioni che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può rivolgere ai soggetti coinvolti nei procedimenti finalizzati all'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 287/1990 e 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IX
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 36.
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo 36 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/07/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



